


GL 0DUWHG u JHQQDLR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	26/01/2021	<i>SUPERBONUS TECNICI ALLA PROVA TRA CONGRUITA' DEI PREZZI E TETTI DI SPESA (L.Rollino)</i>	3
1	Italia Oggi	26/01/2021	<i>ANCHE I CAF POSSONO RILASCIARE IL VISTO DI CONFORMITA' (C.Bartelli)</i>	6
27	Italia Oggi	26/01/2021	<i>SPAZIO AL SISMABONUS</i>	7
Rubrica Lavoro				
1	Italia Oggi	26/01/2021	<i>IL LAVORO AUTONOMO E' AL TAPPETO (M.Damiani)</i>	8
Rubrica Economia				
23	Il Sole 24 Ore	26/01/2021	<i>INTERVENTI ORIZZONTALI E VERTICALI PER IMMAGINARE SOLUZIONI EFFICACI (M.Baldassarri)</i>	10
22	Italia Oggi	26/01/2021	<i>CRISI, LE STARTUP RESISTONO</i>	12
Rubrica Professionisti				
1	Il Sole 24 Ore	26/01/2021	<i>PROFESSIONISTI IN CRESCITA, MA MENO GIOVANI (M.De Cesari)</i>	13
7	Il Sole 24 Ore	26/01/2021	<i>PERSO QUASI 1 MILIONE DI PARTITE IVA (A.Galimberti)</i>	15
Rubrica UE				
22	Il Sole 24 Ore	26/01/2021	<i>SERVE UN GOVERNO DIVERSO A CUI AFFIDARE IL RECOVERY PLAN (V.Gamberale)</i>	16
Rubrica Fisco				
32	Il Sole 24 Ore	26/01/2021	<i>CESSIONE E SCONTO, NUOVI LIMITI DAL 2022 (L.De Stefani)</i>	18

Superbonus
Tecnici alla prova
tra congruità
dei prezzi
e tetti di spesa

De Stefani e Rollino
—a pagina 32



IL SUPERBONUS DEL 110% - 37
Professionisti e tecnici alla prova

Spesso nel prezzario non sono ricompresi le lavorazioni accessorie che sono dettate dalla situazione specifica o l'utilizzo di materiali più performanti e cari che costituiscono l'unica soluzione per raggiungere gli obiettivi

Doppio esame per il superbonus: congruità di costi e capienza di spesa

Luca Rollino

Il superbonus 110% è un incentivo che non si basa soltanto su principi tecnici: si tratta infatti di un argomento trasversale e complesso, che richiede competenze in materia giuridica, fiscale, economica e finanziaria.

Doppia verifica

Uno dei pilastri su cui poggia è quello economico: viene infatti richiesta una duplice verifica sull'ammontare dei valori. Il Dl 34/2020 e i suoi decreti attuativi hanno imposto infatti la verifica di congruità dei costi e il controllo della capienza di spesa. Tanto per l'ecobonus quanto per il sismabonus.

La congruità dei costi è richiesta per garantire che i prezzi esposti non eccedano quelli previsti dai prezzari di riferimento (prezzario Dei o prezzari regionali o territoriali). È comunque possibile, in assenza di voci specifiche sui prezzari, determinare l'importo di una singola lavorazione attraverso una analisi prezzo che dovrà essere svolta dal tecnico abilitato in maniera analitica. Si tratta dell'unico caso in cui il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all'Allegato I del Dm del 6 agosto 2020 e che, viceversa, non deve essere considerato nell'ambito del 110%: è infatti un riferimento di costo nei casi in cui l'asseverazione del tecnico può essere sostituita dalla certificazione del fornitore dei componenti edili o impiantistici. E questo, di regola, non può mai

accadere nel caso del superbonus, che può essere fruito solo se c'è una asseverazione finale da parte di un tecnico abilitato. Nel caso di presenza di analisi prezzo, la relazione di definizione dei nuovi prezzi, firmata dal tecnico abilitato, è allegata all'asseverazione trasmessa all'Enea.

Cos'è la congruità

Tuttavia, è necessario capire cosa si intenda per congruità dei prezzi. Innanzitutto, il valore congruo è al netto di Iva e spese professionali (soggette a una verifica di conformità specifica).

In secondo luogo, la legislazione richiede che il tecnico abilitato alleghi il computo metrico e asseveri che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, verificando e garantendo che siano inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari.

Nell'asseverazione viene poi riportato l'ammontare totale dei lavori incentivati, e non le singole lavorazioni con prezzi unitari e quantità, verificabili invece all'interno del computo metrico. Questo implica che è fondamentale comprendere cosa riporti la voce di prezzario che riporta il valore unitario di costo per una specifica lavorazione. Molto spesso, i prezzari delle opere compiute descrivono un intervento come «fornitura e posa in opera di ... compreso di ogni ulteriore lavorazione per garantire l'opera conforme alla regola dell'arte».

Le strade da percorrere


Tale dizione, spesso generica, non è sempre completamente descrittiva della complessità di un intervento. Si pensi per esempio al caso di un edificio condominiale su cui si debba intervenire con una "cappottatura", ma che sia ricco di impianti di climatizzazione estiva autonomi. Si tratta, per ogni impianto di climatizzazione di recuperare (e smaltire) il gas refrigerante, smontare la componentistica esterna, e, una volta posato l'isolante, rimontare l'impianto e ricaricarlo (di gas). Si tratta pertanto di un lavoro lungo e costoso, non riconducibile direttamente alla vaga dizione con cui si indicano "tutte le opere accessorie" al capotto. È questo uno dei casi in cui il valore generico non è sufficientemente capiente, e si deve necessariamente "aggiungere" in capitolato e in computo metrico la lavorazione aggiuntiva ed accessoria, per evitare di sottostimare l'importo dei lavori.

La seconda verifica, quella di capienza di spesa, andrà a garantire che le lavorazioni accessorie aggiunte non siano frutto di "ingegneria creativa": per ogni intervento, e per ogni unità immobiliare, è fissato un limite massimo di spesa agevolabile, comprensiva di iva, spese professionali, oneri per la sicurezza e oneri accessori. Se si vuole evitare di costringere il committente a sostenere una spesa monetaria, anziché pagare integralmente con il credito fiscale, si deve prestare estrema attenzione a non superare questo tetto di spesa agevolata al 110 per cento.


© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'appuntamento
Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati all'applicazione del nuovo superbonus



Il valore congruo è al netto di Iva e spese professionali (soggette a una verifica di conformità specifica)



**Anche i Caf
 possono
 rilasciare
 il visto di
 conformità**



Bartelli a pag. 27

Nelle faq della presidenza del consiglio il chiarimento sugli adempimenti del 110%

Superbonus col visto del Caf

Dai centri di assistenza controllo e invio delle pratiche

DI CRISTINA BARTELLI

Per le certificazioni del 110% il visto di conformità lo rilascia anche il Caf (Centro di assistenza fiscale). Dal Caf si può inoltre trasmettere la comunicazione per l'esercizio dell'opzione se cessione del credito o sconto in fattura.

La precisazione dell'estensione ai Caf del servizio di apposizione del visto di conformità arriva da una delle faq riportata dal sito della presidenza del consiglio dei ministri dedicate al superbonus.

Nella risposta si evidenzia che l'apposizione del visto di conformità per il 110% rientra ed è equiparata alle apposizioni di visto di conformità che si mettono sulle dichiarazioni e sui libri contabili. Operazioni che anche un Caf è autorizzato a fare.

Più precisamente il provvedimento di agosto 2020 dell'Agenzia delle entrate ha previsto che «la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è

inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del presidente della repubblica n. 322 del 1998».

Il provvedimento ha confermato la disciplina già prevista per le dichiarazioni fiscali, secondo la quale la trasmissione telematica della comunicazione sulla quale è stato apposto il visto di conformità non può essere trasmessa direttamente dallo stesso contribuente ma deve essere inviata a cura del soggetto che ha apposto il visto.

Tra i soggetti riconosciuti per l'apposizione del visto di conformità anche i Caf e questi ultimi anche attraverso «società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il Caf o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i Caf, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni».

E così da ieri Caf Confesercenti ha dato il via a un servizio su misura per apporre il visto di conformità sulla documentazione necessaria per beneficiare dell'agevolazione fiscale, attestando la sussistenza dei presupposti che ne danno diritto. Il servizio prevede anche la trasmissione telematica della comunicazione dell'opzione esercitata all'Agenzia delle entrate (cessione del credito o sconto in fattura).

A maggior ragione nelle faq si precisa che il servizio può essere fornito anche dai cosiddetti Caf imprese che come evidenzia la specifica estensione si rivolgono a imprese e non ai cittadini/contribuenti.

—© Riproduzione riservata—



IL MIO 110% RISPONDE

Spazio al sismabonus

RIDUZIONE RISCHI SISMICI: CHE DETRAZIONE?

Ho acquistato un immobile situato in zona rischio sismico 2 da un'impresa di costruzioni, che ha demolito e ricostruito l'edificio. La vendita è stata effettuata entro 18 mesi dall'ultimazione dei lavori. L'asseverazione del tecnico abilitato, che certifica l'efficacia degli interventi effettuati e il miglioramento sismico, è stata rilasciata prima del rogito. L'immobile ha i seguenti titoli abilitativi: 1. permesso a costruire n. 10/2015 per lavori di demolizione e costruzione del fabbricato; 2. Scia di variante del 14/6/2018; 3. provvedimento di autorizzazione sismica del 28/06/2018, titolo autorizzativo per inizio lavori; 4. permesso a costruire del 12/4/2019 e variante del 18/7/2019; 5. Scia protocollata in data 7/11/2019; 6. in data 24/2/2020 è stata presentata segnalazione certificata per l'agibilità ex art. 24, dpr n. 380/2001. Tutto ciò premesso, che tipo di detrazione spetta? Quella dell'85% avendo conseguito il miglioramento di almeno 2 classi di rischio, oppure quella del 110% stabilita dal decreto Rilancio? Infine, il beneficio fiscale in capo all'acquirente può essere ceduto a terzi, compresi istituti di credito?

Risposta

Con la risposta a interpello n. 431/2019 l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che l'agevolazione da sismabonus è subordinata: (i) alla classificazione di rischio sismico delle costruzioni e al rilascio, da parte dei professionisti abilitati, dell'attestazione in merito all'efficacia degli interventi effettuati a ridurre il rischio sismico, secondo le modalità stabilite dal dm n. 58/2017; (ii) alla presentazione della predetta asseverazione contestualmente al titolo abilitativo urbanistico. Ai fini dell'individuazione del momento di avvio della procedura autorizzatoria, nel citato documento di prassi è stata attribuita rilevanza esclusiva alla data in cui è stato presentato il permesso di costruire, a nulla rilevando la successiva variante edilizia relativa agli interventi antisismici, mancando il parere dell'ufficio tecnico comunale che attestasse una diversa, e successiva, data di inizio del procedimento autorizzatorio rispetto all'originario titolo abilitativo urbanistico. Nel caso illustrato dal lettore sembra, invece, che vi sia un titolo autorizzativo successivo all'originario, rilasciato il 28/6/2018, e dunque gli interventi sembrano agevolabili secondo le disposizioni sismabonus. Per quanto riguarda la misura dell'agevolazione, il contribuente godrà della detrazione del 110% se la spesa per l'acquisto dell'immobile antisismico è sostenuta nell'intervallo temporale compreso tra 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022. È inoltre possibile cedere a terzi il beneficio fiscale, compresi istituti di credito, in ragione dell'espressa previsione normativa sul punto.

CUMULO BONUS ANNI PRECEDENTI

Sono proprietario di un appartamento in un condominio. Nel 2018 ho sostituito gli infissi fruendo del bonus al 65%. Il condominio ha deliberato di realizzare il «cappotto termico» avvalendosi delle disposizioni Superbonus. Posso intervenire nuovamente con la sostituzione degli infissi nel mio appartamento, intervento «trainato», beneficiando della detrazione del 110%?

F.A.Q.

Risposta

Nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa agevolativa, il lettore può beneficiare della detrazione del 110% per la sostituzione degli infissi. Nella circolare n. 30/2020 l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto, in mancanza di norme di segno contrario, la spettanza della detrazione da superbonus in caso di sostituzione della caldaia la cui installazione era stata in precedenza agevolata secondo le disposizioni ecobonus. Il principio espresso nella circolare n. 30/2020 è applicabile anche al caso rappresentato dal lettore.

risposte a cura di Loconte&Partners

© Riproduzione riservata

I quesiti possono essere inviati a superbonus@italiaoggi.it

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329

Il lavoro autonomo è al tappeto

Oltre 30 mila professionisti e 170 mila autonomi hanno chiuso l'attività nei primi sei mesi del 2020. I settori più colpiti commercio, finanza e immobiliare

Oltre 30 mila professionisti e circa 170 mila lavoratori indipendenti hanno chiuso la propria attività nei primi sei mesi del 2020. I settori professionali più colpiti sono quelli legati al commercio, finanza e immobiliare con un calo di quasi il 14%. Flessioni importanti anche tra le professioni dell'area tecnica (-5,7%) e amministrativa (-2,5%). È quanto emerge dall'analisi di Confprofessioni che sarà presentata oggi.

Damiani a pag. 24

Pagina a cura

DI MICHELE DAMIANI

Oltre 30 mila professionisti e circa 170 mila lavoratori indipendenti hanno chiuso la propria attività nei primi sei mesi del 2020. I settori professionali più colpiti sono quelli legati al commercio, finanza e immobiliare con un calo di quasi il 14% nel primo trimestre. Cali importanti anche tra le professioni dell'area tecnica (-5,7%) e amministrativa (-2,5%).

Gli effetti della crisi economica causata dal Covid-19 sui lavoratori autonomi sono stati analizzati e riportati da Confprofessioni che oggi presenterà il suo quinto report annuale sulle libere professioni in Italia.

Secondo quanto si legge nel report, quindi, nei primi sei mesi del 2020, oltre 30 mila liberi professionisti (in prevalenza donne) hanno dovuto abbandonare la propria attività a causa della crisi innescata dalla pandemia, cui si aggiungono circa 170 mila lavoratori indipendenti su una platea di oltre 1,5 milioni di lavoratori autonomi bloccati dal primo lockdown (il numero degli autonomi bloccati è ricavato dall'analisi dei dati fino al 3 maggio). I settori professionali più colpiti sono quelli legati al commercio, finanza e immobiliare con un calo di quasi il 14% nel primo trimestre del 2020 e si registrano significative contrazioni anche tra le professioni dell'area tecnica (-5,7%) e amministrativa (-2,5%). Pesante anche il bilancio per i professionisti - datori di lavoro che nel primo trimestre del 2020 registrano una flessione

del 16,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La contrazione insiste prevalentemente nel Nord Italia (-23,9%), dove scende anche il numero di liberi professionisti senza dipendenti, e nel Centro Italia (-28,3%). In netta controtendenza il Sud Italia, dove la variazione risulta invece positiva per entrambe le componenti e a crescere è soprattutto il numero di datori di lavoro (+15,9%).

Guardando al primo trimestre 2020, sulla base dei dati Istat, il calo di liberi professionisti (-1,2%) è risultato leggermente più marcato rispetto a quello dell'anno precedente (-0,2%). La diminuzione sembrerebbe riguardare soprattutto la componente femminile (-2,6%) risultando molto più contenuta per i maschi (-0,4%). Il segno negativo è prevalentemente a carico degli under 34 (-11%), mentre la crescita maggiore si riscontra nella fascia 45-54 anni (+4%).

«Tale flessione», il commento del presidente di Confprofessioni Gaetano Stella, «va valutata tenendo d'occhio anche le dinamiche di lungo periodo. Per ragioni strutturali, nell'ultimo decennio il lavoro indipendente era già sotto pressione (-735 mila lavoratori circa), colpito da una silenziosa rivoluzione interna nei flussi di entrata e di uscita. Nelle fasce di età più giovani mancano all'appello quasi 1 milione di persone: un crollo solo in parte compensato dalle fasce di età più anziane e dai nuovi ingressi dei laureati (+372 mila), che di norma si vanno a collocare tra i liberi professionisti».

Confprofessioni ha poi riassunto i dati in merito alle misure di sostegno a favore

dei liberi professionisti (si veda tabella in pagina). Ad aprile le casse di previdenza professionali hanno accolto oltre 400 mila domande per l'indennità dei 600 euro, introdotta dal decreto Cura Italia; mentre a maggio sono quasi 5 milioni le domande dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata pervenute all'Inps, con una percentuale di accoglimento che supera l'80%. Le categorie che hanno fatto maggior ricorso alle indennità sono gli psicologi e i geometri, con una percentuale di domande presentate superiore al 60%. Seguono gli avvocati, gli ingegneri, gli architetti, e i veterinari con percentuali intorno al 50%. Tutte le altre categorie si attestano sotto il 40%, mentre in coda, sotto il 12%, troviamo quasi tutte le professioni sanitarie e i notai.

Il comparto dei liberi professionisti in Italia invece, fanno sapere dall'associazione, conta poco più di 1,4 milioni di unità, ovvero oltre il 6% del totale degli occupati, con una dinamica in continua crescita negli anni: «Nel 2019 si contano quasi 300 mila professionisti in più rispetto al 2009 (+18%). Insieme alla categoria degli imprenditori, che conta numeri più contenuti, le libere professioni rappresentano l'unico segmento in crescita all'interno del lavoro indipendente, in tendenziale declino nell'ultimo decennio (-730 mila unità). Il trend di crescita trova conferma nel contesto europeo dove la quota dei liberi professionisti passa dai poco più di 5 milioni del 2009 agli oltre 6,4 milioni del 2019 (+26,5%)».

In merito alle professioni diverse da quelle iscritte agli

enti di previdenza privati, Confprofessioni evidenzia come tra il 2014 e il 2019, il comparto libero professionale ha visto aumentare molto la componente non ordinistica, quindi i professionisti iscritti alla Gestione separata Inps (+23%). Nel 2019 si contano quasi 150 mila professionisti in più rispetto al 2014, di cui circa la metà (poco meno di 72 mila) iscritti alla gestione separata Inps. Tuttavia i professionisti con Cassa di previdenza privata si caratterizzano per un reddito medio in crescita (+4,4%) e pari a 35 mila euro al 2019, mentre i secondi vedono calare in misura significativa i propri introiti (-10%) che si attestano al 2019 su una cifra poco superiore ai 15 mila euro, meno della metà di quella delle professioni ordinistiche. Infine, prendendo in esame il periodo 2012-2018 emerge come le imprese individuali rappresentino ancora il 50% nell'ambito delle attività professionali, scientifiche e tecniche (dato che sale al 65% nell'area della sanità e dell'assistenza sociale), mentre il settore dell'informazione e comunicazione risulta costituito per oltre il 70% da società di capitale. Tuttavia, negli ultimi anni, sottolinea il Rapporto, si registra una tendenza comune tra i tre settori che indica un aumento delle società di capitale e una diminuzione delle imprese individuali e delle società di persone, confermando quei processi di rafforzamento della struttura d'impresa che normalmente si accompagna ad una maggiore competitività.

© Riproduzione riservata

La platea dei beneficiari del bonus 600 euro

Categoria	Domande pervenute	Domande accolte	Percentuale domande pervenute/accolte
Professionisti e collaboratori	646.489	390.084	60,3%
Autonomi	3.055.814	2.816.766	92,2%
Stagionali del turismo	430.149	177.207	41,2%
Agricoli	630.430	540.457	85,7%
Lavoratori dello spettacolo	52.468	31.186	59,4%
Casse private	454.541	413.455	91%



159329

